



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Comunicato Ufficiale n. 18/GST del 23 dicembre 2024

GIUDICE SPORTIVO

GARE COPPA CAMPANIA CALCIO A CINQUE

GARE DEL 20/12/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 20/12/2024 ASD ATLETICO FUTSAL VARCA - TABOR

Il Giudice Sportivo Territoriale, letti il preannuncio ed il reclamo proposti dalla società Tabor con i quali la stessa ha richiesto l'applicazione dell'art.55 N.O.I.F. "cause di forza maggiore", poiché non riusciva a recarsi presso l'impianto ove doveva disputarsi la gara in epigrafe, a causa delle condizioni meteo-marine avverse. Tale circostanza emerge nitidamente dalla documentazione allegata al ricorso (attestazione rilasciata dall'ufficio circondariale marittimo di Ischia); lette le controdeduzioni proposte dalla resistente. Rilevato che la documentazione proposta dalla reclamante prova in maniera incontrovertibile la causa di forza maggiore; PQM delibera di accogliere il ricorso così come proposto e dispone la trasmissione degli atti alla segreteria attività agonistica calcio a cinque per fissare nuova data per la disputa dell'incontro. Nulla dispone in ordine al contributo di accesso alla giustizia sportiva.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

GARE COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE

GARE DEL 21/12/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 21/12/2024 AMALFI COAST SAMBUCCO C/5 - VIRTUS TERZIGNO C5

Il Giudice Sportivo Territoriale, avv. Francesco Zaccaria, letti il preannuncio ed il reclamo proposti dalla società Amalfi Coast Sambucco con i quali la stessa censurava la posizione ai fini disciplinari del calciatista Sacco Alessandro nato il 25.06.1999 richiedendo l'applicazione dell'art.10 comma 1 C.G.S.; ritualmente evocata la resistente non depositava memorie difensive; esperiti gli opportuni accertamenti presso gli uffici di competenza rilevato che: come risulta dal comunicato ufficiale n.42/C5 del 5 gennaio 2024 il calciatista Sacco subiva una squalifica per recidività in ammonizione II infrazione allora quando militava nelle fila della società Futsal Quarto, rilevato ancora che successivamente alla pubblicazione del citato comunicato ufficiale la società Futsal Quarto veniva eliminata dalla competizione e pertanto il calciatista Sacco non scontava la squalifica comminatagli, rilevato ancora che a norma dell'art.21 comma 6 il Sacco una volta trasferitosi alla società Virtus Terzigno avrebbe dovuto scontare la squalifica nella prima gara ufficiale della competizione in epigrafe, gara oggetto di ricorso in quanto come risulta dal rapporto di gara e dalla distinta allegata allo stesso il calciatista Sacco vi prendeva parte. Tutto quanto sopra rilevato PQM delibera accogliere il ricorso proposto e per l'effetto infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 6/0 in favore della reclamante, escludendo la società Virtus Terzigno C5 dalla competizione (vedi regolamento competizione), delibera squalificare il Sacco per una ulteriore giornata di squalifica in aggiunta a quella

residua, di infliggere l'ammenda di euro 150,00 alla società Virtus Terzigno C5 per quanto in narrativa, dispone la restituzione del contributo di accesso alla giustizia sportiva. Per i provvedimenti disciplinari si rimanda all'ordinario Comunicato Ufficiale.

**Il Giudice Sportivo Territoriale
avv. Francesco Zaccaria**

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO:

VIRTUS TERZIGNO C5

PERDITA DELLA GARA:

VIRTUS TERZIGNO C5

AMMENDA

Euro 150,00 VIRTUS TERZIGNO C5

CALCIATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SACCO ALESSANDRO (VIRTUS TERZIGNO C5)

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre il 30 dicembre 2024.

Eventuali reclami avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 76 C.G.S.

Il pagamento del contributo di accesso alla giustizia sportiva dovrà essere effettuato:

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale);

Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Pec: csat@pec.lndcampania.it

N.B.: Nei casi previsti dall'articolo di cui in intestazione inviare copia (anche del preannuncio) alla controparte.

Pubblicato in NAPOLI il 23 dicembre 2024

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**